

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4781 del 19/09/2018
Oggetto	7^ modifica ns AIA Colorlac
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4971 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 18460/2018

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Colorlac s.r.l. – 7[^] Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³, per gli impianti IPPC di fabbricazione di prodotti chimici di base come sostanze coloranti e pigmenti (punto 4.1 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.), ubicati in Via Fornace n° 9, in Via Fornace n° 7/C e in via Poggio n° 15/A, in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO)

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda Colorlac s.r.l. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici di base come sostanze coloranti e pigmenti, sita in Comune di Castel Guelfo (BO), in via Fornace n° 9, in Via Fornace n° 7/C e in Via Poggio n° 15/A;

Vista la domanda⁴ dell'Azienda del 14/06/2018, presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si richiede modifica non sostanziale dell'atto autorizzativo vigente, relativamente a:

1. Dismissione dell'impianto ad osmosi inversa per il trattamento delle acque in ingresso al sito;
2. Modifica delle macchine ed attrezzature collegate ai punti di emissione in atmosfera E2, E9 ed E11, senza variazioni quali-quantitative delle emissioni autorizzate;

Vista la comunicazione di interruzione del procedimento⁶ di rilascio della suddetta Modifica non Sostanziale per la verifica dell'applicabilità della normativa in materia di VIA-VAS di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la successiva documentazione integrativa⁷, trasmessa dall'azienda in data 03/07/2018 in risposta a tale richiesta, che conferma l'esclusione della modifica dall'applicabilità della suddetta normativa e ritenuto di poter accogliere tali considerazioni, dando atto che l'intervento di modifica progettato non è soggetto a procedure di verifica (screening) ai sensi della normativa in materia di VIA-VAS di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 92120 del 07/06/2012, successivamente integrato e modificato con atti P.G. n° 176877 del 28/11/2012, P.G. n° 122078 del 26/08/201, P.G. n° 169663 del 09/12/2013 e con atto della Città' metropolitana di Bologna P.G. n° 110839 del 18/09/2015 e con atti di ARPAE DET-AMB-2017-4919 del 15/09/2017 e DET-AMB-2018-1528 del 28/03/2018;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/13837 del 14/06/2018;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

⁶ Nota agli atti con protocollo PGBO/2018/14627 del 22/06/2018;

⁷ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/15505 del 03/07/2018;

Pratica SINADOC n° 18460/2018

Relativamente all'intervento di cui al punto 1., l'azienda intende dismettere l'impianto ad osmosi inversa, in quanto risulta essere pressochè inutilizzato;

Attualmente, le acque provenienti dallo scarico dell'osmosi inversa sono raccolte, insieme alle acque di controlavaggio delle resine a scambio ionico dell'addolcitore e delle condense provenienti dalla centrale termica, in una vasca di equalizzazione e poi recapitate nella pubblica fognatura di Via Poggio 15/A, nel punto di scarico S6. Rimarrà in funzione il sistema di addolcimento per il trattamento dell'acqua destinata agli usi civili, al sistema di raffrescamento adiabatico per lo stabilimento di via Fornace n° 9 e alla risorsa idrica utilizzata per uso produttivo. La modifica richiesta, comporterà la riduzione dei volumi complessivi di acque di scarico prodotti nello scarico finale S6, in quanto non vi sarà più l'apporto dello scarico dell'osmosi inversa, con un atteso aumento della concentrazione di cloruri provenienti dalle attività di controlavaggio delle resine a scambio ionico dell'impianto di addolcimento, in quanto, venendo a mancare l'attività di osmosi inversa, sarà necessario addolcire con l'impianto a scambio ionico un quantitativo minore di acqua. Si stima, per la situazione futura, un decremento delle acque totali in ingresso pari a circa il 25%, rispetto alla media dei consumi dei 2 anni precedenti, pari ad una quantità totale di circa 1200 mc/anno per la situazione futura.

L'attuale concentrazione di cloruri autorizzata per lo scarico S6 è pari a 4,5 g/L, già in deroga rispetto ai limiti fissati per gli scarichi in pubblica fognatura, e l'azienda fa richiesta di ulteriore deroga al limite fissato per i cloruri per tale punto di scarico per un valore massimo pari a 5,5 g/L;

Relativamente all'intervento di cui al punto 2., l'azienda ha fornito il lay out aggiornato delle emissioni in atmosfera, con l'indicazione delle variazioni di macchine e attrezzature collegate ad alcuni punti di emissioni, senza che ciò comporti variazioni quali-quantitative relativamente alle emissioni stesse. In particolare, i punti di emissione coinvolti sono i seguenti:

- emissione E2 - Reparto di produzione di Via Fornace n° 9;
- emissione E9 - Laboratorio di Via Fornace n° 9;
- emissione E11 - Laboratorio di Via Fornace n° 9;

Visto il parere⁸ negativo con prescrizioni di Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia (allegato al presente provvedimento), relativo alla richiesta di ulteriore deroga, per lo scarico industriale in pubblica fognatura S6, al limite fissato per i cloruri per un valore massimo pari a 5,5 g/L, motivato dal fatto che, nello storico dei controlli analitici effettuati dall'azienda dal 2012 al 2018, si è evidenziato un solo episodio non conforme per il parametro "Cloruri", mentre per tutti gli altri controlli normalmente i risultati riportano valori inferiori al valore limite della Tab.3 all. 5 Dlgs 152/06 ovvero "Cloruri mg/l = 1200" e abbondantemente inferiori alla deroga attualmente autorizzata di 4.500 mg/litro e, inoltre, la concessione di eventuali deroghe può essere generalmente recepita qualora, nonostante l'adozione delle migliori tecniche disponibili, non sia possibile rispettare i limiti fissati e non solo per tutela cautelativa;

⁸ Protocollo Hera n°85160 del 18/09/2018, assunto agli atti con protocollo PGB0/2018/21569 del 18/09/2018;

Pratica SINADOC n° 18460/2018

Ritenuto, pertanto, di non concedere l'ulteriore deroga al parametro cloruri per lo scarico S6, confermando le prescrizioni attualmente in essere, sulla base di quanto previsto dal parere⁸ di Hera – Fognatura e Depurazione Emilia, allegato al presente provvedimento e alle cui prescrizioni l'azienda Colorlac s.r.l. si dovrà attenere;

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁹, eseguita da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna, presso l'impianto, in data 28/05/2018, ai sensi dell' art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs n° 152/06 e ss.mm.ii., dal quale emerge la necessità di richiedere una planimetria della rete fognaria aggiornata e una relazione sulle verifiche effettuate per l'individuazione corretta dei pozzetti di campionamento, in quanto è stata riscontrata una discrepanza fra l'identificazione dei pozzetti di campionamento e la planimetria fornita in sede di istruttoria;

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con atto al P.G. n° 92120 del 07/06/2012 e ss.mm.ii.;

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. **che entro il 30/09/2018, venga presentata ad ARPAE** una planimetria della rete fognaria aggiornata e una relazione sulle verifiche effettuate per la corretta individuazione dei pozzetti di campionamento;
2. **di prendere atto degli interventi richiesti relativi a:**
 - Dismissione dell'impianto ad osmosi inversa per il trattamento delle acque in ingresso al sito;
 - Modifica delle macchine ed attrezzature collegate ai punti di emissione in atmosfera E2, E9 ed E11, senza variazioni quali-quantitative delle emissioni autorizzate;
3. **di non approvare la richiesta di ulteriore deroga al limite fissato per i cloruri, per il punto di scarico S6, per un valore massimo pari a 5,5 g/L**, confermando per tale punto di scarico le prescrizioni attualmente in essere:
 - per lo scarico S6 devono essere rispettati i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3, Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., ad eccezione del parametro Cloruri per il quale il Gestore del Servizio Idrico Integrato ha concesso una deroga per un valore limite in concentrazione pari a 4.500 mg/L;
 - per lo scarico S6 dovrà essere rispettato il volume massimo giornaliero di 3 m³;
 - il controllo avverrà nel punto PC1 pozzetto campionamento acque di processo;

⁹ Agli atti con protocollo PGBO/2018/15348 del 02/07/2018;

Pratica SINADOC n° 18460/2018

4. La **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ concessa all'azienda Colorlac s.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici di base, svolta presso gli impianti situati in Comune di Castel Guelfo (BO), in via Fornace n° 9, in Via Fornace n° 7/C e in Via Poggio n° 15/A, stabilendo quanto segue:

• **Al Paragrafo D.2.6 SCARICHI E CONSUMI IDRICI, il punto 2. sia così sostituito:**

2. A partire dalla data di inizio attività nel capannone di Via Poggio n° 15/A, saranno presenti i seguenti punti di immissione e scarico in pubblica fognatura con origine dall'impianto:

- **S1 e S3** – scarichi, recapitanti nella pubblica fognatura di Via Poggio, costituiti dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti del capannone di Via Poggio n° 15/A e dei piazzali ad esso circostanti;
- **S2** – scarico, recapitante nella pubblica fognatura di Via Poggio, di acque reflue domestiche provenienti dai servizi del capannone di Via Poggio n° 15/A;
- **S4** – scarico, recapitante nella pubblica fognatura di Via Fornace, di acque reflue domestiche provenienti dal capannone di Via Fornace n° 9;
- **S5** – scarico, recapitante nella pubblica fognatura di Via Fornace, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti del capannone di Via Fornace n° 9 e dei piazzali ad esso circostanti;
- **S6** – **scarico industriale, recapitante nella pubblica fognatura di Via Poggio, costituito dall'unione delle acque di lavaggio delle resine a scambio ionico dell'addolcitore e delle acque di condensazione della caldaia;**
- **S7** - scarico delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del capannone in Via Fornace n° 7/C, recapitante nella rete fognaria in comune con altre attività industriali e successivamente nella pubblica fognatura di Via Fornace;
- **S8** - scarico delle acque meteoriche di dilavamento da coperti e piazzale antistanti al magazzino di Via Fornace n° 7/C e recapitante nella rete fognaria in comune con altre attività industriali e successivamente nella pubblica fognatura di Via Fornace;

5. Che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico della ditta con la citata autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 92120 del 07/06/2012 e ss.mm.ii.;

6. Che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

ALLEGATO : Parere Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia- Protocollo Hera n°85160 del 18/09/2018

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
*Stefano Stagni*¹⁰
*(lettera firmata digitalmente)*¹¹

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Delega (PGB0/2017/1055 del 18/12/2017) del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica non sostanziale delle AIA;

¹¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.